

DECRETO-LEGGE N. 212 DEL 2023: “DL SUPERBONUS”

*Il decreto-legge n. 212 del 2023 – nelle intenzioni del **Governmento** – contiene misure volte ad evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del c.d. Superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati, a riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024, a limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici, a prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del Superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del [decreto-legge n. 34 del 2020](#).*

*In via preliminare i **deputati del Partito Democratico** hanno sollevato il tema della necessità **assicurare ai contribuenti un'adeguata certezza del diritto**, considerata la **stratificazione normativa in materia di bonus edilizi**, a causa della quale abbiano il dovere di cogliere l'occasione dell'esame di questo provvedimento **per riordinare il regime delle detrazioni fiscali nel campo dell'edilizia**.*

*È stata poi sottolineata la necessità di effettuare **un adeguato monitoraggio sulle misure** sinora introdotte, allo scopo di ottenere dati aggiornati sull'andamento delle agevolazioni, anche alla luce delle modifiche restrittive introdotte nell'applicazione del Superbonus e del blocco delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura previste nei primi mesi del 2023. **Il Partito Democratico ritiene indispensabile avere un quadro esatto** delle reali conseguenze subite dai cittadini che non hanno ancora concluso i lavori, ovvero che non riusciranno a concluderli secondo le scadenze previste dalla legge, l'impatto che queste avranno, in particolare, sulle fasce più deboli della popolazione.*

*[Nel suo intervento in Aula, Andrea Casu \(PD-IDP\)](#) ha messo in evidenza, in particolare, con dati circostanziati, **“l'impatto nella nostra economia”** del Superbonus. Non abbiamo chiesto soltanto una proroga, **“abbiamo chiesto – ha sottolineato Andrea Casu (PD-IDP) – un'uscita ordinata che tenga conto degli obiettivi comunitari**, perché questo provvedimento aveva un grande obiettivo, che è l'efficientamento energetico degli edifici, per noi indispensabile per raggiungere gli obiettivi comunitari, della necessità delle nostre economie, che sono fondamentali, e della vita delle persone”.*

*Il **Gruppo PD-IDP** ha presentato **un pacchetto emendamenti** migliorativi del provvedimento, volti, principalmente, ad affrontare le seguenti necessità:*

- ✓ *prorogare di un anno le agevolazioni per **consentire la conclusione dei lavori nei condomini e negli IACP** volta a completare il risanamento di un patrimonio edilizio*

che ben difficilmente potrebbe essere riqualificato in assenza di incentivi, [come ricordato in Aula da Marco Simiani \(PD-IDP\)](#);

- ✓ prorogare al 2025 il **Superbonus 110 per le zone colpite dall'alluvione** del mese di maggio 2023, e che ancora stanno attendendo i promessi ristori. Prorogare al 2029 il Superbonus 110 **per i territori colpiti da eventi sismici** verificatisi a far data dal 1° aprile 2009;
- ✓ prorogare di un anno i benefici del Superbonus per risolvere i casi di **condomini che hanno dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione per cause di forza maggiore**, quali, ad esempio, incendi o altri disastri imprevedibili. In particolare, [Andrea Casu \(PD-IDP\)](#) ha ricordato il caso di un condominio di Roma, sito nel quartiere Colli Aniene, i cui lavori di ristrutturazione si erano interrotti a seguito di un devastante incendio; Sul tema il PD ha presentato [un ordine del giorno in Aula n. 9/1630/6](#) approvato dal Governo volto a “predisporre in tempi rapidi, nella consapevolezza della gravità della situazione, un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale del caso.”
- ✓ risolvere le **incertezze normative sui crediti ceduti** e alle difficoltà di smaltimento degli stessi sul mercato intervenendo con uno strumento statale per assorbire tali crediti, al fine di evitare speculazioni che costringano i cittadini ad accettare condizioni di cessione insostenibili;
- ✓ **alzare da 15 a 25 mila euro il reddito di riferimento per l'erogazione del contributo** previsto, per venire incontro a quei cittadini che si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà (in questa direzione l'emendamento [illustrato da Ubaldo Pagano \(PD-IDP\)](#));
- ✓ prorogare dal 16 marzo al 30 novembre il **termine di comunicazione all'Agenzia delle entrate** dell'opzione per la cessione dei crediti per le spese 2023;
- ✓ prevedere che il **divieto generale di fruizione indiretta**, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, **non si applichi** agli interventi effettuati in relazione a **immobili danneggiati da determinati eventi sismici e meteorologici**;
- ✓ Ripristinare la **piena operatività del bonus abbattimento barriere architettoniche** (sul tema è [intervenuta Ilenia Malavasi \(PD-IDP\)](#); approvato anche [un ordine del giorno n. 9/01630/020](#)).

Emendamenti purtroppo respinti; questo provvedimento “è la famosa **toppa peggio del buco**”. “Le **dimensioni reali del problema**, solo rispetto ai condomini, sono 40 mila cantieri incompiuti, il 15 per cento del totale ammesso al 110 per cento, che vuol dire almeno 350 mila famiglie coinvolte, per un valore di lavori pari a 10 miliardi...”. È quanto ha [affermato in Aula, Claudio Michele Stefanazzi \(PD-IDP\)](#), dichiarando il **voto contrario** del Gruppo del Partito Democratico **al decreto Superbonus**.

“Non soddisfatti di questo schiaffo alle famiglie più bisognose, avete pensato bene di **stringere ancora di più le maglie della cessione del credito** e addirittura dei **bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche**. Due decisioni – ha proseguito Stefanazzi

(PD-IDP) – che la dicono lunga **sulla considerazione che il governo Meloni ha dei cittadini più fragili e svantaggiati**, sulla cui pelle non si fa scrupolo di risparmiare denaro con la scusa dei conti in ordine”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” ([AC 1630](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VI Commissione Finanze.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONUS NEL SETTORE DELL’EDILIZIA (ART. 1)

L’articolo 1, comma 1, prevede che le **detrazioni spettanti per gli interventi** rientranti nella disciplina del **cd. Superbonus**, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati **fino al 31 dicembre 2023** – è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d’imposta, **non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso**.

La **relazione tecnica** del disegno di legge precisa che *“l’intervento in esame non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e **costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni**, nei casi in cui non si riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione.*

Il PD ha presentato un ordine del giorno in Aula [n. 9/1630/7](#), respinto dal Governo, volto a chiarire che quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, il quale prevede che le citate detrazioni non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, si applichi anche ai contribuenti che in luogo dell’esercizio dell’opzione hanno fruito o fruiranno della detrazione in dichiarazione dei redditi per evitare una palese disparità di trattamento e parificate le due situazioni citate.

Il comma 2 riconosce ai cittadini con **reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro**, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, **uno specifico contributo**.

Il comma 3 prevede la **compensazione degli effetti finanziari del contributo** sopra descritto, stabilendo che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154).

OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI E MISURE RELATIVE AGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEI COMUNI DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ART. 2)

L'articolo 2, comma 1, **estende il divieto generale di fruizione indiretta**, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, **anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3** compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del **30 dicembre 2023**, data in vigore del decreto-legge, il relativo titolo abilitativo.

Il successivo comma 2 stabilisce che i **contribuenti che usufruiscono dei benefici del c.d. Superbonus**, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, **contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici** verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DETRAZIONE FISCALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ART. 3)

L'articolo 3 novella la **disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche**, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le norme in esame **restringono**, dal 30 dicembre 2023, **l'ambito oggettivo dell'agevolazione**: essa viene **limitata agli interventi** aventi ad oggetto **scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, **i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante**. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da **un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati**. Le modifiche in esame **limitano** al 31 dicembre 2023 **l'operatività delle norme** che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, **derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito**. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito **restano applicabili per le spese sostenute** in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, **risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato **stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo**.

Sul tema PD ha presentato un ordine del giorno in Aula [n. 9/1630/20](#) approvato con una riformulazione dal Governo volto, "con riguardo agli interventi edilizi relativi alle barriere architettoniche, a valutare la possibilità di introdurre misure volte a tutelare maggiormente i nuclei famigliari dei contribuenti ove sia presente un soggetto in condizioni di disabilità grave, accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

ENTRATA IN VIGORE (ART. 4)

Si prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero **il 30 dicembre 2023**.